ACCORDO TERRITORIALE/AZIENDALE

L'anno 2012 il giorno 5 del mese di gennaio presso la sede del Comitato Veneto dell'ANINSEI in Mestre (VE) Calle de Lena 3, si sono riuniti:

1) l'ANINSEI – Confindustria FEDERVARIE, della Regione Veneto nella persona di Enrico Pizzoli e Giuseppe Toffanin
2) la FLC CGIL della Regione Veneto nella persona di Salvatore Mazza e Silvano Olivotto
3) la CISL SCUOLA della Regione Veneto nella persona di Nereo Marcon e Paolo Nalesso
4) la UIL SCUOLA della Regione Veneto nella persona di Roberto Checcacci
5) lo SNALS CONF.SAL della Regione Veneto nella persona di Elisabetta Capotosto

Rilevato

che l'art.33, comma 12, della legge 12 novembre 2011 n.183, in attuazione dell'art. 26 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni , della legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato, per il periodo d'imposta 2012, le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito , con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126; che di conseguenza anche per l'anno 2012, le somme erogate ai lavoratori dipendenti delle aziende private, correlate ad incrementi di produttività , quali redditività , innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività, sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali e beneficiano del previsto sgravio contributivo in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, come confermato dalla Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/E del 14 febbraio 2011;

Ritengono

in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno delle Istituzioni Scolastiche aderenti ad ANINSEI – Confindustria FEDERVARIE al fine di garantire un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità e continuità del servizio scolastico, educativo e formativo offerto agli alunni e alle loro famiglie;

Convengono

di individuare, come di seguito elencate, le componenti accessorie della retribuzione che, rispondendo all'obiettivo di cui sopra, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo di imposta 2011 dell'imposta sostitutiva del 10%, e che saranno identificate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, come somme erogate in correlazione ad incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa:

1) lavoro supplementare e maggiorazione clausole elastiche per i lavoratori part-time (Art.12 parte seconda);
2) presenza notturna (Art. 29 parte seconda);
3) lavoro straordinario (Art 34 parte seconda);
4) premio variabile derivante da contrattazione di II livello oppure EGR (Art. 20 e 21 parte prima)
5) retribuzione aggiuntiva servizio fuori sede (Art. 29 parte seconda);
6) indennità di funzione (Art. 22 parte seconda);
7) lavoro festivo, notturno, sia ordinario che straordinario (Art. 34 parte seconda);
8) ogni altro premio variabile concordato;
9) le ore eccedenti le 110 (Art. 29 parte seconda);
10) le ore di prolungamento d'orario (Art. 31 parte seconda).

Letto, concordato e sottoscritto.